

□ **Interrogazione n. 108**

presentata in data 28 gennaio 2016

a iniziativa dei Consiglieri Maggi, Fabbri, Pergolesi, Giorgini

“Capacità assunzionale posta a fondamento del concorso pubblico per n. 3 dirigenti presso l'Assemblea legislativa regionale e del concorso pubblico per n. 13 dirigenti presso la Giunta regionale”

a risposta orale urgente

Premesso che:

- sono attualmente in fase di svolgimento i concorsi pubblici indicati in oggetto;
- la Corte dei Conti, sezione di controllo, (giusto deliberazione n. 191/2015/PAR) rispondendo ad un quesito posto dal Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, su iniziativa del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle in data 26 novembre 2015, nel quale si legge testualmente che *“Nel quadro normativo sopra delineato la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 26/SEZAUT/2015/QMIG del 20 luglio 2015 adottata ai sensi dell’art. 6, co. 4 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, ha stabilito il principio in base al quale gli enti tenuti all’applicazione del comma 424 cit. – e, quindi, anche le amministrazioni regionali - possono, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013”*;
- le capacità assunzionali utilizzate per coprire i posti messi a concorso riguardano, viceversa, gli anni dal 2000 al 2013 per il concorso bandito in Consiglio regionale (delibere Ufficio di Presidenza n. 861 del 10 dicembre 2012 e n. 913 del 2013) e gli anni 2005 – 2011 e 2012 per quanto riguarda il concorso bandito in Giunta regionale (DGR n. 1724 del 2012);

Visto che:

- l’articolo 54, comma 2, della Costituzione enuncia: “I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore ...”;

Considerato che:

- la capacità assunzionale presa in esame al fine di indire le procedure concorsuali non sembra rispettare la normativa statale richiamata dalla Corte dei Conti nel proprio parere;

tutto ciò premesso e considerato,

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per sapere:

- 1) se gli eventuali contratti di lavoro dei dirigenti assunti a seguito delle procedure concorsuali in oggetto non siano viziati da nullità ex legge, in quanto frutto di procedure il cui presupposto, dal punto di vista della capacità assunzionale, non appare conforme alla normativa statale che, stando a quanto riconosciuto dalla Corte dei Conti, costituisce normativa non derogabile dalle amministrazioni regionali;
- 2) se non reputa opportuno, ai fini della legittimità, provvedere alla revoca dei due bandi di concorso;
- 3) se gli effetti della conclusione delle procedure concorsuali possano determinare un danno erariale.